



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

BANDO INQUILINI

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO (art. 11 legge 431/1998 e art. 6 primo periodo legge regionale 6/2003).

CONTRIBUTO ANNO 2018 RIFERITO AI CANONI ANNO 2017

Il Comune di Cordenons indice il presente Bando pubblico per la concessione di contributi economici previsti dal Regolamento regionale di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 149/Pres. del 27.05.2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.

I contributi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale (L.R. 6/2003 art. 11), nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998.

ART. 1 - REQUISITI

Alla data di presentazione della domanda i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti generali:

- a) essere cittadino italiano
oppure
 cittadino comunitario regolarmente soggiornante in Italia (D.Lgs. 30/2007 – attuazione direttiva 2004/38/CE)
 cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. 3/2007 – attuazione direttiva 2003/109/CE)
 cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
- b) essere **residente** nella regione Friuli Venezia Giulia **da almeno 24 mesi** (considerando utili i periodi di residenza all'estero da parte dei corregionali espatriati e rimpatriati);
- c) essere residente nel Comune di Cordenons;
- d) essere maggiorenne;
- e) essere **attualmente** titolare di un contratto di locazione per un alloggio privato o pubblico a uso abitativo e di residenza anagrafica, posto sul territorio regionale, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), regolarmente registrato e per il quale è stata rinnovata la tassa annuale di registrazione (*il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente*);
- f) **essere stato** titolare di un contratto di locazione, **nell'anno 2017**, per un alloggio privato o pubblico a uso abitativo e di residenza anagrafica, posto sul territorio regionale, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), regolarmente registrato e per il quale è stata rinnovata la tassa annuale di registrazione (*il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente*);
- g) non essere proprietario, neppure della nuda proprietà, di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il 2° grado e degli alloggi o quote degli stessi assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. **Tale requisito va riferito a tutti i componenti il nucleo familiare**;
- h) avere un indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare non superiore a € 31.130,00;
- i) avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare:
- fascia A: non superiore a € 11.150,00.-
- fascia B: non superiore a € 16.420,00.-

- per i nuclei familiari composti da un solo componente, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) indicato nei precedenti punti è innalzato del 20% (fascia A € 13.380,00 – fascia B € 19.704,00);

PER LA PRESENTE PRESTAZIONE È NECESSARIO POSSEDERE UN ISEE STANDARD/ORDINARIO.

- l)** per i nuclei familiari che includono almeno una situazione di debolezza sociale o economica, rientranti nelle categorie elencate al successivo art. 2, il contributo spettante:
- viene incrementato del 25%
 - oppure
 - il limite dell'ISE pari a € 31.130,00 viene innalzato del 10% (€ 34.243,00);
- m)** non aver presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.

ART. 2 – SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA

Per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica si intendono:

- Anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- Giovani coppie, con o senza prole: quelle in cui i componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- Soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- Disabili: i soggetti così definiti dall'art. 3 della L. n.104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- Famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 e s.m.i. non superiore a € 4.100,00.- se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00.- se composte da due o più soggetti;
- Famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- Famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- Famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
- Emigrati: i soggetti di cui all'art. 2 comma 1, della L.R. n. 7/2002 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo viene calcolato con l'osservanza dei seguenti criteri:

nuclei familiari rientranti nella fascia A)

il contributo è determinato dalla differenza tra il canone annuo di locazione ed il 14% del valore ISE fino ad un importo massimo di euro 3.100,00;

nuclei familiari rientranti nella fascia B)

il contributo è determinato dalla differenza tra il canone annuo di locazione ed il 24% del valore ISE fino ad un importo massimo di euro 2.325,00.

Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (ISE) pari a zero, potrà essere concesso un contributo anche pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2017 e comunque per un importo massimo di Euro 3.100,00 per la fascia a) ed euro 2.325,00 per la fascia b).

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 2 e che non beneficiano dell'innalzamento del limite ISE di cui all'art. 1, lettera m) del presente bando, il contributo da assegnare sarà incrementato del 25%. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento, non può in nessun caso superare l'importo di Euro 3.100,00 per la fascia A) e l'importo di Euro 2.325,00 per la fascia B), e comunque non può essere superiore all'ammontare dei canoni corrisposti nell'anno 2017.

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà

rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni (il quindicesimo compreso) sono escluse dal calcolo del contributo.

ART.4 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi sono concessi solo in riferimento ai canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, dovuti e pagati per l'anno 2017, a fronte di contratti di locazione regolarmente registrati e per i quali è stata regolarmente pagata la tassa annuale di registrazione, relativi ad alloggi costituenti l'abitazione principale del richiedente.

Come previsto dalla L.R. 6/2003, art. 12 – comma 1 novies, in fase di erogazione dei contributi, il Comune riserverà una quota non inferiore al 5% degli stanziamenti complessivi previsti esclusivamente ai richiedenti i contributi di età inferiore ai 35 anni.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti inferiore alla somma necessaria a soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procede alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari secondo il seguente criterio: **in proporzione ai fondi complessivamente disponibili.**

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, la concessione del contributo e le modalità di erogazione, ovvero l'eventuale esclusione dal contributo.

ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione devono essere presentate su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile, unitamente al presente bando:

- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) – Sede Municipale (piano terra – portineria);
- sul sito Internet del Comune di Cordenons all'indirizzo: www.comune.cordenons.pn.it.

Le domande potranno essere consegnate a partire dal 5 marzo 2018 e dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 24 aprile 2018.

Le stesse potranno essere

- consegnate a mano

- al Servizio Sociale del Comune (Municipio – piano terra – stanza n. 3) nelle seguenti giornate:

	Mattino	Pomeriggio
Lunedì, giovedì e venerdì	Dalle 10.00 alle 12.45	Dalle 16.30 alle 18.00
Martedì e mercoledì	Dalle 10.00 alle 13.00	

- all'Ufficio Protocollo del Comune (primo piano – stanza n. 12) durante l'orario di apertura al pubblico;

- **inviare a mezzo servizio postale** con raccomandata A/R, da inviare al seguente indirizzo: COMUNE DI CORDENONS – Piazza della Vittoria 1 – 33084 CORDENONS, sottoscrivendo la domanda e allegando una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente. Farà fede il timbro di arrivo del protocollo del Comune e quindi anche per questa modalità di trasmissione la data di scadenza è 24 aprile 2018.

- **trasmesse telematicamente.** Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà trasmettere l'istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: **comune.cordenons@legalmail.it**. Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente. In questo caso la data di scadenza per la presentazione delle domande è martedì 24 aprile ore 13:00.

Non saranno ritenute valide, e pertanto verranno escluse, le domande presentate in maniera difforme a quanto indicato ai punti precedenti, nonché quelle presentate oltre i termini.

Il Comune di Cordenons non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Al fine di consentire all'Ufficio di verificare quanto autocertificato dal richiedente, lo stesso porterà in sola visione i documenti di seguito elencati:

- contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo riportante gli estremi della registrazione;
- (se diverso dal precedente) contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
- ricevuta del pagamento della tassa annuale di registrazione dei suddetti contratti;
- ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2017 o eventuale dichiarazione del proprietario dell'alloggio, con allegato copia di un valido documento d'identità dello stesso (**modello 2/BI**);
- autorizzazione degli altri intestatari del contratto a presentare domanda (**autorizzazione obbligatoria in caso di contitolarità del contratto**) con allegata fotocopia di un valido documento di identità degli stessi (**modello**

1/BI);

- attestazione I.S.E.E. (di tipo standard) e relativa D.S.U (Dichiarazione sostitutiva unica);
- (se ricorre il caso) Certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità, per le persone rientranti nel caso previsto dall'art. 2 – lettera d) del presente Bando;

Se stranieri di uno Stato non aderente all'Unione europea:

- **obbligatoria** fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo.

ART. 7 – TEMPI E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Il Servizio Sociale del Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, inoltre, a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 241/90, è data possibilità al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.

Entro il 31 maggio 2018 il Comune invia alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'elenco delle persone provvisoriamente accolte, unitamente alla richiesta di fabbisogno. Da questo momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione.

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.

Coloro che non provvederanno all'incasso del contributo loro erogato entro il termine indicato nella lettera di liquidazione del beneficio perderanno il diritto di ricevere l'importo spettante. **Gli importi non riscossi saranno restituiti alla Regione.**

ART. 8 - CONTROLLI

Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile. L'Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla presentazione di un'istanza qualora la firma in calce si presenti illeggibile.

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Comune di Cordenons si riserva di inviare i nominativi dei richiedenti alla autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali.

ART. 9 – INFORMAZIONI AI SENSI L.241/90 E D.LGS. 196/2003

Unità Operativa: Servizio Sociale del Comune – Resp. del Servizio e del procedimento: dott.ssa Michela Fiorot

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dagli interessati saranno trattati in forma cartacea ed informatica presso il Servizio Sociale del Comune ai soli fini istituzionali dell'Ente. Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge, pena l'esclusione dal procedimento di assegnazione dei contributi. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si concretizzano nel diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ai seguenti recapiti telefoni (0434/586917 dott.ssa Zanutel – 0434/586919 sig.ra Sbroggiò).

Cordenons, li 28.02.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
f.to Dott.ssa Michela Fiorot